



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 109 in data 20-09-2023

Registro Generale N.313

Ufficio proponente	LAVORI PUBBLICI
Data di stesura	20-09-2023
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO:

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA INFERRIATE, DITTA GHIRLANDA STEFANO CARPENTERIA METALLICA, C.F. GHRSEFN60P08C0410/P.IVA 02668530237, CON SEDE IN CASTAGNARO (VR), VIA STAZIONE 453, CIG ZA63C88494.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il D. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale;
- il D. lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
- il D.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la L. 241/1990, nell'ambito della quale si rinviengono le norme relative al procedimento amministrativo ed al provvedimento amministrativo;
- il D. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- il D. lgs. 136/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 09.04.2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 21.12.2015.-

Richiamati altresì i seguenti atti programmazione:

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 27.04.2023 comprensiva della nota di aggiornamento;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 27.04.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000.-

Visto il Decreto con il quale il Sindaco di Castagnaro ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio per quanto concerne l'Area Tecnica – Settore Lavori pubblici - Urbanistica.

PREMESSO che responsabilità primaria della collettività è la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario al fine di favorire non solo adeguati livelli qualitativi della vita cittadina ma anche la fruibilità della stessa città;

VERIFICATO che:

“nel territorio comunale esistono diversi fabbricati in stato di abbandono e di degrado, conseguenti al mancato utilizzo da parte degli aventi titolo che lasciano tali beni immobili in condizioni di grave incuria;

“gli immobili abbandonati, sono invasi da rifiuti, sporcizia e materiali vari in stato di abbandono;

CONSIDERATO che:

- gli edifici abbandonati lasciati al "libero accesso" delle persone possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale e/o sbandati in genere;

-gli edifici e i terreni abbandonati e lasciati al libero accesso di chiunque senza alcun impedimento, possono essere ambienti pericolosi anche per coloro che li frequentano illecitamente;

-le occupazioni e/o le frequentazioni abusive destano allarme sociale;

-gli stabili e le aree così considerati non hanno generalmente i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa che possono determinare il sorgere di problematiche di carattere igienico sanitario;

-lo stato di abbandono e incuria di edifici ed aree siti nel territorio Comunale oltre a creare problematiche di sicurezza pubblica, di pubblica incolumità e di carattere igienico-sanitario, favorisce il proliferare di insetti, zanzare tigre, blatte, zecche nonché colombi, roditori, rettili con conseguente rischio per la salute pubblica;

DATO ATTO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell'incuria e dell'occupazione abusiva di immobili;

- tale potere di ordinanza discende dall'art. 2, punti a)- b) -c) , del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono le fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate nei punti a e b";

RAVVISATA l'impossibilità, al momento, di prescrivere ai proprietari di alcuni edifici abbandonati la pulizia, la bonifica e la sanificazione dei citati immobili oltre ad inibirne l'accesso con idonei mezzi di chiusura, al fine di scongiurare le precarie condizioni igienico- sanitarie, con le specifiche conseguenze sanzionatorie del caso, ove applicabili, oltre a quelle già previste dalla legge per l'inosservanza delle ordinanze sindacali;

RITENUTO di adottare ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 ordinanza contingibile e urgente per contrastare situazioni urbane di degrado riferibili ad immobili abbandonati ed aree degradate ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;

- il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;

- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale";

DATO ATTO che in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo; in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità, l'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;

DATO atto che ove sia rilevata violazione alla presente ordinanza gli Organi d'accertamento dovranno precisare ai trasgressori che è implicito nel riscontro dell'illecito il dovere di cessare il detto comportamento omissivo.

Richiamata l'Ordinanza n. 7 del 20.03.2023, con la quale è stato ordinato:

- ai proprietari di edifici abbandonati, siti nell'intero territorio Comunale, di provvedere alla custodia garantendo l'efficace chiusura degli immobili nel rispetto delle disposizioni edilizie e la pulizia degli stessi ponendo in essere interventi di bonifica, sanificazione e decoro urbano (eliminazione di rifiuti, erbacce, arbusti, materiali in stato di abbandono, deiezioni animali/umane, pulizia, scritte e vegetazione spontanea presenti sulle facciate) al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, l'occupazione abusiva e garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

- ai soggetti proprietari di adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio agli obblighi sopra indicati procedendo alle suddette attività a loro cure e spese;

- in caso di reiterato comportamento omissivo dei proprietari di immobili in stato di abbandono, l'Ente procederà d'ufficio con addebito delle spese ai soggetti inadempienti;

- È fatta salva la facoltà di questa Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati ulteriori mirati e personalizzati provvedimenti d'urgenza.
- È fatta salva altresì la facoltà di questa Amministrazione Comunale di valutare, se del caso, l'emissione di ordinanze per dichiarare l'inagibilità dell'immobile;
- avverte che chiunque violi i disposti della presente Ordinanza sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del Digs. 267/00 e all'applicazione della disposizione di cui all'art. 650 CP;
- Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare l'Ente potrà procedere d'Ufficio senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

Viste le segnalazioni pervenute agli uffici da semplici cittadini e da alcuni amministratori circa movimenti sospetti, anche notturni, presso un immobile sito in Via Zenona 335, di proprietà del sig. K.M.

Preso atto che la sopra citata Ordinanza n. 7 del 20.03.2023 è stata inviata via raccomandata a/r al sig. K.M.

Viste le varie e-mail dell'Assessore alla Sicurezza Nicola Sordo, che sollecita la messa in sicurezza di detta abitazione.

Vista la Relazione di servizio del 22.08.2023 in merito all'intervento effettuato dalla Polizia Locale all'immobile in Via Zenona 335, corredata da denuncia sporta del sig. K.M. proprietario dello stesso.

Ritenuto, preso atto del reiterato comportamento omissivo del proprietario di suddetto immobile in stato di abbandono, di procedere d'ufficio alla chiusura dell'immobile tramite la posa di inferriate a porte e finestre con addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Fornitura e posa n. 23 inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6 e n. 2 porte inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6;

o Importo del contratto: euro 3.510,06 + IVA, ovvero di euro 4.282,28 IVA compresa;

o Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 36/2023;

o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Vista l'offerta prot. n. 7782 del 15.09.2023 della Ditta Ghirlanda Stefano Carpenteria metallica, C.F. GHRSFN60P08C041O/P.IVA 02668530237, con sede in Castagnaro (VR), Via Stazione 453 per la fornitura e posa n. 23 inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6 e n. 2 porte inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6 per una spesa complessiva di euro 3.510,06 + IVA, ovvero di euro 4.282,28 IVA compresa.

Ritenuto di affidare la fornitura e posa n. 23 inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6 e n. 2 porte inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6 alla Ditta Ghirlanda Stefano Carpenteria metallica, C.F.

GHRSFN60P08C041O/P.IVA 02668530237, con sede in Castagnaro (VR), Via Stazione 453 per l'importo di euro 3.510,06 + IVA, ovvero di euro 4.282,28 IVA compresa,

in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Ritenuto di impegnare, per la fornitura e posa n. 23 inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6 e n. 2 porte inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6, la somma complessiva di euro 4.282,28 IVA compresa all'intervento n. 09.01-1.03.01.02.999/1266 del Bilancio di previsione 2023/2025 – Esercizio 2023 a favore della Ditta Ghirlanda Stefano Carpenteria metallica, C.F. GHRSFN60P08C041O/P.IVA 02668530237, con sede in Castagnaro (VR), Via Stazione 453.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Ditta Ghirlanda Stefano Carpenteria metallica, C.F. GHRSFN60P08C041O/P.IVA 02668530237, con sede in Castagnaro (VR), Via Stazione 453 la fornitura e posa n. 23 inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6 e n. 2 porte inferriate in ferro tubolare con rete maglia 10 x 10 sp. 6, per un importo di euro 3.510,06 + IVA, ovvero di euro 4.282,28 IVA compresa, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. Di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. lgs. 36/2023;
4. Di impegnare, per il servizio di cui al punto 2, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di euro 4.282,28 IVA compresa all'intervento n. 09.01-1.03.01.02.999/1266 del Bilancio di

- previsione 2023/2025 - Esercizio 2023 a favore della Ditta Ghirlanda Stefano Carpenteria metallica, C.F. GHRSFN60P08C041O/P.IVA 02668530237, con sede in Castagnaro (VR), Via Stazione 453;
5. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 6. Di procedere all'addebito ed al recupero delle spese dal soggetto inadempiente;
 7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000;
 8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente. in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 9. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D. lgs n. 267/2000;
 10. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore ad euro 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e s.m.i.;
 11. Di demandare al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. lgs n. 36/2023;
 12. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo online dell'Ente;
 13. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla Ditta incaricata.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.
F.to MELETTI MARINA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA INFERRIATE, DITTA GHIRLANDA STEFANO CARPENTERIA METALLICA, C.F. GHRSFN60P08C0410/P.IVA 02668530237, CON SEDE IN CASTAGNARO (VR), VIA STAZIONE 453, CIG ZA63C88494.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Lonardi Elena

N. _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moretto Rita